



COMUNE DI CARBONIA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. - TUSP)

Relazione tecnica



Indice generale

1. Introduzione
2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
3. Piano operativo di razionalizzazione
4. Conclusioni



1. Introduzione

La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto, anche per gli Enti Locali, un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica, al fine di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*. Per adempiere a tale obbligo normativo, il Comune di Carbonia ha approvato il *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Carbonia”*, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 31 marzo 2015.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (TUSP - D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016), con cui il Governo ha attuato la delega disposta dalla Legge n. 124 del 7 agosto 2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del d

D. Lgs. 175/2016 disciplinano la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, tale decreto provvede al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);



Relazione tecnica - Allegato A

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Il Consiglio comunale del Comune di Carbonia, con deliberazione n. 20 del 23 marzo 2017 e n. 72 del 29 settembre 2017, ha provveduto a effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica.

Sulla scorta di quanto premesso, scaturiva il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ABBANO SPA	diretta	Gestione servizio idrico	0,7307905%	La partecipazione del Comune di Carbonia in ABBANO SPA ha una finalità di pubblico interesse, in quanto ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato. Ne consegue che la partecipazione è funzionale al conseguimento delle finalità



Relazione tecnica - Allegato A

				dell'Ente
--	--	--	--	-----------

MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
SO.MI.CA SPA	diretta	Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. (Per il dettaglio si rimanda alla Scheda contenuta nell'Allegato B)	100%	La Società SO.MI.CA. S.p.A. è una società strumentale del Comune di Carbonia assoggettata oggi alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 175/2016. Il suo mantenimento è indispensabile poiché alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservata la gestione di servizi comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Le azioni previste

Il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 20 del 23 marzo 2017 e n. 72 del 29 settembre 2017 ha previsto, nell'ambito del piano di razionalizzazione delle partecipate, di proseguire con la razionalizzazione dei costi di funzionamento della società SO.MI.CA. S.p.A. mediante il mantenimento/contenimento dei costi rispetto alle seguenti voci:

1. Costi dell'organo amministrativo della società;
2. Costi del personale;
3. Costi per incarichi di collaborazione autonoma;
4. Costi per consulenze, studi, ricerche, convegni, mostre e formazione;

Per ogni azione sopra indicata si doveva tenere conto delle modalità operative, dei risparmi conseguiti e della tempistica prevista per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Costi degli organi di vertice della Società

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Mantenere la percentuale del compenso di parte fissa dell'Amministratore Unico al 70% dell'indennità del Sindaco. Per la parte variabile occorre rilevare che con deliberazione G.C. n. 133 del 27 luglio 2017, fra gli obiettivi



Relazione tecnica - Allegato A

economico gestionali, è stato previsto che la Società dovrà procedere, per l'anno 2017, alla salvaguardia del patrimonio netto della società attraverso il raggiungimento di un risultato economico pari o maggiore di zero. In ogni caso ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, il compenso complessivamente considerato non può essere superiore al valore dei compensi del 2013.

RISPARMI DA CONSEGUIRE

Il risparmio derivante dall'applicazione della soglia dell'80% del valore dei compensi del 2013.

Come da specifica comunicazione, il costo sostenuto nel 2017 è pari a 27.327,48 euro relativo alla parte fissa del compenso, mentre al 31/12 2017 nulla è stato erogato a titolo di compenso variabile. Tale compenso variabile è stato erogato successivamente ed è pari a 29.472,52 euro. È stata dunque rispettata la soglia dell'80% del costo complessivo sostenuto per l'organo amministrativo nel 2013.

TEMPISTICA

Esercizio 2017

Costi del personale

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Reclutamento del personale:

a) possibilità di assumere a tempo determinato, come da deliberazione G.C. n. 202 del 30 dicembre 2016, nel limite di spesa autorizzato pari a 38.000,00 euro, pari al 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009.

Nel corso del 2017 sono state effettuate alcune assunzioni a tempo determinato il cui costo totale, risultante al 31 dicembre 2017, è inferiore al tetto massimo di 38.000,00 euro.

b) riduzione del costo del personale rispetto alla media del triennio precedente, con esclusione delle voci obbligatorie per legge e/o contratto.

RISPARMI DA CONSEGUIRE

Riduzione del costo rispetto alla media del triennio precedente:

Spesa media triennio precedente	€ 1.198.800
Spesa anno 2017	€ 1.171.905
Minor costo conseguito	€ 26.895

TEMPISTICA

Esercizio 2017

Costi per incarichi di collaborazione autonoma

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Incarichi di collaborazione



Relazione tecnica - Allegato A

La società è tenuta a rispettare il limite massimo per incarichi professionali e di collaborazione previsti dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs 165/01 entro il tetto previsto dal programma degli incarichi (massimo il 20% degli oneri spesi nel 2009) mediante applicazione del regolamento per l'affidamento tramite procedure comparative.

I contratti di collaborazione potevano essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge (oppure con riferimento al programma approvato dall'organo competente della Società).

La Società era altresì tenuta a pubblicare regolarmente nel proprio sito ufficiale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori.

RISPARMI DA CONSEGUIRE

Quelli derivanti dall'applicazione delle norme sopra citate.

Nel 2017 non sono stati conferiti incarichi di cui al presente punto.

TEMPISTICA

Risparmio conseguito nel 2017.

Spese per consulenze, studi, ricerche, convegni, mostre e formazione

MODALITA' DI ATTUAZIONE

La società, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, era tenuta a ridurre le spese per:

- Studi e consulenze: riduzione dell'80% rispetto al costo del 2009;
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre e rappresentanza: riduzione dell'80% rispetto al costo del 2009;
- Formazione: riduzione del 50% del costo del 2009 (sono fuori dal predetto limite quelle attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione nell'ambito del piano anticorruzione).

RISPARMI DA CONSEGUIRE

Quelli derivanti dall'applicazione delle norme sopra citate.

Nel 2017 non sono stati conferiti incarichi di consulenza, studio, ricerca, convegni e mostre, mentre per la formazione si riporta la sottostante tabella

Anno	Formazione
2009	1.750,00
2017	100,00

TEMPISTICA

Risparmio conseguito nel 2017.



2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del TUSP "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati, entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su questo ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in



Relazione tecnica - Allegato A

un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a questo ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari;

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Le partecipate del Comune di Carbonia, comprese nell’ambito oggettivo di indagine, non rientrano in tali fattispecie.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’Allegato B – Scheda provvedimento razionalizzazione periodica delle partecipate – Comune di Carbonia, che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 20 del 23 marzo 2017 e n. 72 del 29 settembre 2017, il Comune di Carbonia ha provveduto a dar seguito alla procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per cui è stato deciso il mantenimento con azioni



di razionalizzazione. **La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.**

4. CONCLUSIONI

Considerato che sono state portate a termine, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2017, le diverse azioni di razionalizzazione del Piano straordinario di revisione delle partecipate, approvato con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23 marzo 2017 e n. 72 del 29 settembre 2017, in questa sede si conferma il mantenimento senza azioni di razionalizzazione delle seguenti società partecipate:

- ABBANOA SPA
- SO.MI.CA. SPA

Carbonia, 17 dicembre 2018

Il Segretario Generale